Brescia,

**VERBALE DI ACCORDO**

tra

la IVECO S.p.A. - Stabilimento di Brescia

e

la Segreteria Provinciale FIOM - CGIL

si è tenuto l'incontro previsto dall'Art. 4, c.5, Legge n. 223/91, a seguito della procedura di mobilità avviata dalla IVECO in data 13.5.1994, in conformità ed esecuzione di quanto previsto dall'accordo 27.1.1994.

L'Azienda ribadisce le motivazioni che hanno condotto all'attivazione della procedura di mobilità, consistenti nella notevole flessione della domanda dei veicoli industriali in Europa. Il numero dei lavoratori interessati è pari a 35 e la collocazione in mobilità del personale interessato avverrà in modo graduale, con decorrenza per il primo gruppo di lavoratori dal 19.5.1994, e si concluderà entro la data del 30.12.1994.

Le parti convengono ai sensi dell'Art. 5 comma 1, Legge n. 223/1991, che i lavoratori interessati alla mobilità saranno individuati tra coloro che sono in possesso dei requisiti per accedere ai pensionamenti di vecchiaia/anzianità entro il periodo massimo di mobilità previsto dall'Art. 7 commi 6 e 7 , Legge n. 223/1991, e con la stipula del presente accordo hanno espressamente concordato criteri alternativi collegati alle esigenze tecnico-organizzative e produttive circa l'individuazione dei lavoratori da inserire in mobilità.

Le parti si danno atto di aver esaurito ad ogni effetto di Legge e di contratto, la procedura di mobilità avviata dalla IVECO S.p.A.

Letto, confermato e sottoscritto.

IVECO S.p.A.
Stabilimento di Brescia

Segreteria Provinciale
FIOM - CGIL

Spettabili
FIM
FIOM
UILM
FISMIC

Torino, 27.1.1994

OGGETTO: Criteri per l'individuazione dei lavoratori da collocare in mobilità.

Per quanto riguarda gli operai da collocare in mobilità, in considerazione dell'elevato numero degli aventi diritto, l'azienda opererà prevalentemente nell'ambito dei lavoratori sospesi con un termine tra 0 e 5 anni rispetto alla maturazione dei requisiti.

Oltre tale limite saranno considerati solo casi particolari legati alle condizioni del singolo.

Tale criterio vale anche per gli operai non sospesi.

Per l'estensione dell'istituto agli impiegati degli Enti Tecnici ed Amministrativi decentrati presso gli insediamenti produttivi di Brescia, Suzzara e Bolzano saranno considerati solo i casi per i quali venga raggiunto il consenso.

IVECO

Iveco SpA
Stabilimento di Brescia

Spettabili
Rappresentanti Sindacali Aziendali
FIM - FIOM - UILM

SB.PE/15022

Brescia, 13 maggio 1994

Oggetto: COMUNICAZIONE PER L'AVVIO DELLA PROCEDURA DI MOBILITA' EX ARTT. 4 e 24, LEGGE N. 223/1991

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 4 e 24, legge n. 223/1991, e dell'art. 5, commi 4, 5 e 7 del D.L. n. 185/1994, Vi comunichiamo che la nostra Società deve procedere, in attuazione di quanto previsto nell'accordo sindacale del 27/1/1994, ratificato presso il Ministero del Lavoro in data 3.2.1994, a collocare in mobilità complessivamente n. 35 lavoratori eccedenti strutturali.

I motivi che rendono inevitabile il ricorso al provvedimento di cui sopra sono quelli illustrati nel citato accordo sindacale, vale a dire la grave flessione della domanda dei veicoli industriali in Europa.

La caduta della domanda ha ulteriormente esasperato la competizione e innescato una guerra dei prezzi con ricadute negative sull'equilibrio economico-finanziario dei costruttori europei di veicoli industriali.

La gravità della situazione di mercato ha comportato la proroga della CIGS per riorganizzazione e la messa in atto di una serie di iniziative volte al riequilibrio economico-finanziario della Società.

Tutto ciò comporta anche un coerente dimensionamento di tutte le componenti aziendali, in rapporto alla dimensione del mercato e del fatturato, e l'adeguamento degli organici ai ridotti livelli produttivi conseguenti alla caduta di mercato.

Nel corso degli incontri con le OO.SS. firmatarie dell'accordo, l'Azienda ha esaminato tutte le soluzioni ipotizzabili per fronteggiare il problema degli esuberi strutturali e ridurre, per quanto possibile, il conseguente ricorso alla mobilità. A questo fine saranno utilizzati anche gli strumenti della CIGS, le uscite incentivate, la mobilità all'interno del Gruppo FIAT, l'applicazione dei contratti di solidarietà, il distacco presso altre aziende.

La collocazione in mobilità del personale interessato avverrà in modo graduale, con decorrenza per il primo gruppo di lavoratori dal 19 maggio 1994 e si concluderà entro la data del 30/12/1994.

Per fronteggiare le conseguenze sul piano sociale l'accordo del 27/1/1994 ha previsto che i lavoratori interessati alla mobilità siano individuati tra coloro che sono in possesso dei requisiti per accedere ai pensionamenti di vecchiaia/anzianità entro il periodo massimo di mobilità, ex art. 7, commi 6 e 7, legge n. 223/1991.

Il numero ed i profili professionali dei lavoratori interessati e la loro collocazione aziendale sono indicati nell'allegato 1.

Di quanto sopra Vi diamo notizia, ai fini e per gli effetti della procedura prevista dagli art. 4 e 24, legge 223/1991.

L'Azienda, ai sensi dell'art. 8, comma 8, legge n. 236/1993, si riserva di trasmettere copia della ricevuta del versamento all'I.N.P.S. a titolo di anticipazione sulla somma di cui all'art. 5, comma 4, legge n. 223/1991.

Distinti saluti.

Iveco Fiat SpA
Stabilimento di Brescia
Personale

A L L E G A T O

| | | |
|---|---|---|
| | 16 | IMPIEGATI AMMINISTRATIVI |
| | 17 | IMPIEGATI TECNICI |
| | 2 | IMPIEGATI INFORMATICI |
| | --- | |
| n. | 35 | TOTALE |

# UNIONE INDUSTRIALE TORINO

10128 Torino, via Fanti 17
Telefono (011) 5716
Telex 221643 UNIND I
Telefax (011) 544640-544634
Telegrammi UNINDUSTRIA
Codice Fiscale 80082190010

FIOM BRESCIA
DATA 18.5.94
PROTOC. 551
CLASSIFICAZIONE 312

Torino, 16 maggio 1994

Prot. n. 1330 - Sind/mf

Oggetto: IVECO S.P.A.
Comunicazione ai sensi degli artt. 4 e 24 della Legge 23 luglio 1991 n. 223 - Procedura per la dichiarazione di mobilità.
---

RACCOMANDATA ESPRESSO

Spett.li

FIM - CISL

FIOM - CGIL

UILM - UIL

BRESCIA

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 4 e 24 della legge n. 223/1991, Vi comunichiamo che la nostra associata IVECO S.P.A. deve procedere, in attuazione di quanto previsto nell'accordo sindacale del 27.1.1994, ratificato presso il Ministero del Lavoro in data 3.2.1994, a collocare in mobilità complessivamente n. 80 lavoratori eccedenti strutturali, in particolare per le seguenti unità produttive: Milano n. 30, Brescia n. 35, Suzzara n. 5, Bolzano n. 10.

I motivi che rendono inevitabile il ricorso al provvedimento di cui sopra sono quelli illustrati nel citato accordo sindacale, vale a dire la grave flessione della domanda dei veicoli industriali in Europa.

La caduta della domanda ha ulteriormente esasperato la competizione e innescato una guerra dei prezzi con ricadute negative sull'equilibrio economico-finanziario dei costruttori europei di veicoli industriali.

La gravità della situazione di mercato ha comportato la proroga della CIGS per riorganizzazione e la messa in atto di una serie di iniziative volte al riequilibrio economico-finanziario della Società.

Tutto ciò comporta anche un coerente dimensionamento di tutte le componenti aziendali, in rapporto alla dimensione del mercato e del fatturato, e l'adeguamento degli organici ai ridotti livelli produttivi conseguenti alla caduta di mercato.

Nel corso degli incontri con le OO.SS. firmatarie dell'accordo, l'Azienda ha esaminato tutte le soluzioni ipotizzabili per fronteggiare il problema degli esuberi strutturali e ridurre, per quanto possibile, il conseguente ricorso alla mobilità. A questo fine saranno utilizzati anche gli strumenti della CIGS, le uscite incentivate, la mobilità all'interno del Gruppo FIAT, l'applicazione dei contratti di solidarietà, il distacco presso altre aziende.

La collocazione in mobilità del personale interessato avverrà in modo graduale, con decorrenza per il primo gruppo di lavoratori dal 19 maggio 1994 e si concluderà entro la data del 30.12.1994.

Per fronteggiare le conseguenze sul piano sociale l'accordo del 27.1.1994 ha previsto che i lavoratori interessati alla mobilità siano individuati tra coloro che sono in possesso dei requisiti per accedere ai pensionamenti di vecchiaia/anzianità entro il periodo massimo di mobilità, ex art. 7, commi 6 e 7, legge n. 223/1991.

Il numero ed i profili professionali dei lavoratori interessati e la loro collocazione aziendale sono indicati nell'allegato 1.

Di quanto sopra Vi diamo notizia, ai fini e per gli effetti della procedura prevista dagli artt. 4 e 24, legge 223/1991, informando che analoga comunicazione è stata fatta contestualmente alle RR.SS.AA.

L'azienda, ai sensi dell'art. 8, comma 8, legge n. 236/1993, si riserva di trasmettere copia della ricevuta del versamento all'INPS a titolo di anticipazione sulla somma di cui all'art. 5, comma 4, legge n. 223/1991.

Distinti saluti.

IL VICE DIRETTORE

All.

**ALLEGATO**

| N. dipendenti | Sede di lavoro | Mansione |
|---|---|---|
| 8 | Milano | Addetti macchine utensili |
| 16 | Milano | Addetti montaggio |
| 2 | Milano | Addetti manutenzione |
| 1 | Milano | Addetto collaudo |
| 2 | Milano | Impiegati amministrativi |
| 5 | Bolzano | Impiegati amministrativi |
| 16 | Brescia | Impiegati amministrativi |
| 1 | Suzzara | Impiegato amministrativo |
| 4 | Bolzano | Impiegati tecnici |
| 17 | Brescia | Impiegati tecnici |
| 3 | Suzzara | Impiegati tecnici |
| 1 | Milano | Impiegato addetto al magazzino |
| 2 | Brescia | Impiegati informatici |
| 1 | Bolzano | Impiegati informatici |
| 1 | Suzzara | Impiegati informatici |

n. 80 totale